

UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE

Unione dei Comuni Lombarda costituita dai Comuni di

Edolo - Malonno - Corteno Golgi - Sonico - Paisco Loveno

Sede: Via Porro, 27 - 25048 Edolo C.F. - P. IVA: 03241670987 **Tel. 0364/72052 - Fax: 0364/778886**

e-mail: info@unionealpiorobiebresciane.bs.it

PEC: unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it

Ordinanza n. 107

Edolo (BS), lì 17/11/2025

ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA IN UN TRATTO DI VIA TREBOSCHI NEL COMUNE DI EDOLO (BS)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Premesso che con decreto del Presidente dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane n. 02/2024 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

Vista la richiesta ricevuta in data 13/11/2025 da parte della società "Valtellina S.p.A." acquisita con protocollo dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane n. 3039 del 14/11/2025, intesa ad ottenere una modifica temporanea della viabilità in un tratto di via Treboschi nel Comune di Edolo (BS), per eseguire lavori di scavo e posa fibra ottica Fibercoop;

Preso atto del parere favorevole espresso da parte del Comune di Edolo (BS);

Ravvisata la necessità di adottare i provvedimenti viabilistici necessari a garantire che lo svolgimento dei lavori, avvenga in sicurezza, al fine della tutela dell'incolumità pubblica e privata;

Richiamati:

- l'articolo 7, comma 1, lettera a) e l'articolo 6, commi 1 e 4, lettere a,b,f del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 285/92 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 495/92;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

ORDINA

NEL COMUNE DI EDOLO (BS) L'ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA REGOLATO CON MOVIERI

DALLE ORE 08:00 DEL 18-11-2025, ALLE ORE 17:00 DEL 22-11-2025 IN VIA TREBOSCHI (dall'intersezione con VIA G. MARCONI al n. civico 4)

DISPONE

Nei confronti del soggetto richiedente:

- che vengano osservate le normative in materia di esecuzione di lavori su pubbliche strade e di sicurezza dei cantieri mobili;
- il posizionamento e il mantenimento, dell'apposita segnaletica prevista dal C.d.S. e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione;
- il possesso di tutti i requisiti e le autorizzazioni necessarie per quanto richiesto, rilasciate da parte degli enti interessati ed in corso di validità nel periodo oggetto dell'ordinanza, pena la decadenza della stessa;
- che sia garantito, in ogni occasione il senso unico alternato di marcia;
- la proroga della presente ordinanza in caso di condizioni meteo avverse, previa comunicazione;
- di lasciare libera, transitabile e pulita l'area interessata dall'intervento al termine dei lavori.

INFORMA

- la presente ordinanza è resa nota mediante:
 - affissione all'Albo online del Comune di Edolo (BS) e dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane;
 - installazione della prescritta segnaletica come previsto dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;
- È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza ed i trasgressori saranno puniti a norma del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione;
- Funzionari e gli Agenti, di cui all'art. 12 del C.d.S., sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza;
- I'Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane ed il Comune di Edolo non si assumono alcuna responsabilità in merito a danni a persone, animali o cose che contravvengono al disposto della presente ordinanza.

TRASMETTE

copia della presente ordinanza, per opportuna conoscenza o quanto di competenza:

- alla società Valtellina S.p.A.:
- al Comune di Edolo (BS);
- al Comando Stazione Carabinieri di Edolo (BS);

ai Vigili del Fuoco Volontari di Edolo (BS).

la Besponsabile del Procedimento
(Agt/ Piazzani Milena)

EDOLO RESIDENCE DE LA CONTRA LA CONT

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria (Dott Repatol Armanaschi)

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia entro 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 1034/2001), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.